

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116

La gestione dei rifiuti partendo dal produttore del prodotto in ragione di un ECONOMIA CIRCOLARE globalizzata

L'esegesi sulle novità introdotte e commenti sui principali aspetti legati alla gestione della filiera dei RIFIUTI

Laurea in Giurisprudenza - Consulente in Diritto Ambientale e della Sicurezza per società multinazionali, nazionali, enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private

La chiave di lettura del decreto legislativo 116/2020 va ricondotta al lontano 1997, anno nel quale è stato emanato il decreto legislativo 22/97 (cosiddetto decreto Ronchi) di attuazione delle direttive 156/91/CEE sui rifiuti, 689/91/CEE sui rifiuti pericolosi e 62/4/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Con il decreto Ronchi, il legislatore ha voluto dare un forte impulso al concetto di rifiuto, qualificandolo come potenziale risorsa e, parimenti un segnale di svolta all'uso indiscriminato delle discariche.

In sostanza, una concreta inversione di tendenza orientata verso la valorizzazione dei rifiuti tout court, intesa a disciplinare, regolamentare e ridurre l'estrazione di materia prima in ragione di un ECONOMIA CIRCOLARE globalizzata. La materia della gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse nel precipuo rispetto di un'elevata protezione dell'ambiente.

La formazione e l'informazione (civica e ambientale) costituiscono la *conditio sine qua non* e, lo strumento efficace per una corretta interpretazione delle norme in materia di riqualificazione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti, intesa nella sua massima eccezione, deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nella (produzione, distribuzione, utilizzo e consumo).

Con il D.lgs. 22/97 il legislatore ha introdotto una nuova legistica concettuale del significato di rifiuto «la fine vita del prodotto (di cui il detentore intende disfarsi)» e, parimenti una politica di contrasto alla deriva causata dall'irresponsabile consumismo (obsolescenza programmata), intesa a valorizzare il rifiuto, la RD, il riuso, il recupero e, come *extrema ratio* lo smaltimento in discarica!!!!. In una sola parola, l'inizio del percorso virtuoso verso un ECONOMIA CIRCOLARE sostenibile.

Il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116

-Attuazione della direttiva 851/2018/UE che modifica la direttiva 98/2008/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva 852/2018/UE che modifica la direttiva 62/1994/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio -, in sintonia con i combinati disposti in materia, ha integrato il T.U.A con l'introduzione di nuovi articolati di matrice Europea finalizzati al rispetto dell'art. 179 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), in particolare:

- La responsabilità estesa del produttore (nuovo art. 188)
- Il trasporto dei rifiuti
- Il R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale):
 - ° Tracciabilità digitale (FIR e REGISTRI di carico e scarico)
 - ° Modelli correlati

- La definizione tipologica dei rifiuti urbani e speciali
- Le sanzioni
- La classificazione dei rifiuti e le responsabilità

Inoltre, ha inteso introdurre delle semplificazioni relative alla:

- Gestione dei rifiuti nelle prestazioni d'opera conto terzi
- Cessazione della qualifica di rifiuto
- Modalità di gestione del deposito temporaneo
- Responsabilità del produttore detentore.

Nel merito:

L'art. 1 introduce alle modifiche del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» e, simbioticamente del D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, quest'ultimo relativo «Attuazione della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti e che abroga alcune direttive».

Iniziamo con l'art. 178-bis (***Responsabilità estesa del produttore***).

La norma fa un chiaro riferimento al produttore del prodotto, persona fisica o giuridica esercente attività di (fabbricazione, trasformazione e vendita) sul mercato nazionale e internazionale, di prodotti o sostanze che sono destinate ad essere rifiuti di post-consumo.

I criteri e le modalità di interazione normativa saranno esplicitati con uno o più decreti attuativi ai sensi dell'art. 17, c. 3, della L. 400/88.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto è strettamente correlata alla gestione dei rifiuti di cui all'art. 188 c. 1., poiché entrambe le attività (produzione dei prodotti di consumo e, gestione della fine vita dei medesimi) hanno lo stesso denominatore comune: ridurre gli impatti ambientali della fine vita del rifiuto, secondo il principio della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 205/2010.

L'art. 178-ter (***Requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore***)

fissa per la prima volta i termini, le modalità e le indicazioni guida riguardanti la:

- a) definizione dei ruoli di tutti i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, nonché dei soggetti correlati pubblici e privati;
- b) definizione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, dei criteri di gestione degli stessi, nel reciproco rispetto dei parametri guida per un'economia circolare sostenibile.

c) Adozione di un sistema di interscambio virtuoso sulle informazioni dei prodotti immessi sul mercato e sui dati relativi alla gestione dei rifiuti, tramite l'istituzione di un (Registro nazionale dei produttori) al quale i soggetti rientranti nella fattispecie *de quo*, sono tenuti ad iscriversi. In caso di soggetti produttori con sede legale in altro stato membro dell'Unione, che immettono prodotti sul territorio nazionale, questi, dovranno designare un loro rappresentante autorizzato sul territorio, soggetto fisico o giuridico, al fine di garantire il rispetto dei superiori adempimenti. A tale riguardo, è fatto obbligo ai produttori del prodotto di riportare nell'etichetta identificativa dell'imballaggio, oltre al chasing arrows pertinente, le informazioni sui componenti adoperati, le modalità di impiego e, con particolare rigore, le indicazioni guida sulla corretta dismissione secondo la gerarchia dei rifiuti della fine vita.

Gli elementi conducenti dell'azione sinergica di interscambio di cui al precedente art. 178-ter, sono riportati nell'art. 180 (***Prevenzione della produzione dei rifiuti***) nel quale il legislatore ha di fatto posto l'accento sulla progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti qualitativamente (efficienti) di lunga durata, escludendo pedissequamente l'obsolescenza programmata, in ragione della potenziale riparabilità dei materiali ottenuti dai rifiuti per il riuso.

A far data dal 5 gennaio 2021, i fornitori di un prodotto elencato al punto 33 dell'art. 3 del regolamento REACH 1907/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dovranno trasmettere le informazioni relative all'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2, della direttiva 98/2008/CE.

La funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore del prodotto, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositario del (RNP), di concerto con l'ISPRA.

Altro punto d'interesse che caratterizza il decreto *de quo* è rappresentato dai (*rifiuti organici*).

L'art. 182-ter (rifiuti organici) apre la strada al riciclaggio di tali sostanze, compresi il compostaggio e la digestione. In ragione di un elevato standard di qualità per il migliore impiego, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici dovranno essere parimenti differenziati e riciclati alla fonte, oppure raccolti in modo differenziato, in contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati UNI EN 13432-2020, scevri da altri rifiuti.

Nella gestione dei rifiuti organici, particolare attenzione viene rivolta alla tipologia degli imballaggi biodegradabili e compostabili potenzialmente assimilabili, laddove:

- siano certificati EN 13432 o, allo standard europeo EN 14995 per altri manufatti aventi caratteristiche compatibili;
- Siano opportunamente etichettati con: il riferimento della certificazione corrispondente, i dati identificativi del produttore e del certificatore, nonché le istruzioni sul corretto conferimento di tali rifiuti nel circuito della RD e del riciclo degli organici.

Le linee guida sui livelli di qualità per la RD dei rifiuti organici, saranno proposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Particolare attenzione va posta all'art. 183 (***Definizioni***), il quale paradossalmente ridà pieno significato giuridico all'art. 184 c 1 poiché ripristina: la classificazione dei rifiuti (urbani e speciali), elimina dalla tipologia degli urbani la categoria degli assimilabili (per le attività produttive imprenditoriali ai fini del tributo TARI) e, parimenti rimodula la classificazione dei rifiuti speciali sulla base delle categorie produttive.

Di seguito, la nuova identità tipologica dei rifiuti urbani:

Lettera *b-ter* (*rifiuti urbani*):

- 1) Rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, praticamente tutti quelli prodotti dall'utenza abitativa senza alcuna distinzione sulla classe tipologica;
- 2) Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* relativo alle attività

elencate nell'allegato *L-quinquies* riconducibili a società enti e attività produttive in genere, potenzialmente assoggettate al tributo sul servizio di N.U. in vigore della L. 114/2013 (TARI);

3) Rifiuti generati dallo spazzamento delle strade e servizi correlati;

4) Rifiuti di qualunque natura giacenti su aree pubbliche o private a uso pubblico;

5) Rifiuti della manutenzione del verde pubblico e dei mercati;

6) Rifiuti della manutenzione dei luoghi cimiteriali.

La riqualificazione dei rifiuti urbani, ha come finalità precipua, quella di incardinare la corretta gestione della fine vita dei medesimi, al concorso di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti. Altro aspetto rilevante, riguarda l'esclusione dai rifiuti urbani di quelli generati dalla produzione: dell'agricoltura, silvicoltura, pesca, fosse settiche, reti fognanti, impianti di depurazione, veicoli fuori uso e, i rifiuti da costruzione e demolizione.

L'art. 184 del T.U.A. (***Classificazione dei rifiuti***) li distingue, come già detto, in due tipologie specifiche: (urbani e speciali).

Orbene, come riportato nel dettaglio dell'art. 183 lett. *b-ter*, i rifiuti urbani sono stati concettualmente riclassificati in due specifiche tipologie: rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata e, indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti simili per natura e composizione. Il restante novero, prima attribuito per assimilazione ai rifiuti urbani, è stato inserito alla conducente tipologia dei rifiuti speciali (vedi *b-sexies*).

La classificazione dei rifiuti prevede per ogni singola tipologia rilevata, l'attribuzione del CER corrispondente, è costituisce la *conditio sine qua non* per l'identità tipologica di ogni singolo rifiuto (decisione 532/2000/CE modificata con decisione 955/2014/UE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 98/2008/CE).

L'attribuzione dei CER (Codice Europeo del Rifiuto) e, parimenti delle caratteristiche di pericolo come novellato dal T.U.A, è effettuata dal produttore del rifiuto, il quale, in vigenza del decreto *de quo*, a far data (31/12/2020) li attribuirà sulla base delle linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nella disciplina relativa alla gestione della filiera dei rifiuti, riveste un ruolo importante il (***Deposito temporaneo prima della raccolta***). Si tratta in buona sostanza, di un area dedicata per la detenzione controllata e custodita dei rifiuti prodotti, realizzata all'interno dell'U.L. medesima. Il deposito temporaneo per la custodia dei rifiuti, richiamato all'art. 185-*bis*, costituisce una fase fondamentale nella gestione della filiera dei rifiuti. Lo stesso, deve essere facilmente identificabile (segnaletica dedicata) e, parimenti inaccessibile.

Tabella identificativa dell'area e/o locale deputato alla custodia dei RIFIUTI

	<p>Zona deputata al raggruppamento dei</p> <p>RSNP e RSP</p>	
---	--	---

DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

**D.Lgs. 3/Aprile/2006 N. 152 - Parte IV e successivo D.Lgs. 3/12/2010 N. 205 [art. (183) art.10 / lett. bb]
Dec. 955/2014/UE – Reg. 1357/2014/UE recepito con L. 11/08/2014 N. 116 D.Lgs. 3/09/2020 N. 116**

QUESTA ZONA E'INTERDETTA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

Scheda tipologica identificativa del RSNP allogato in custodia

R	<p>Zona deputata allo stoccaggio</p> <p>Area interna al deposito temporaneo controllata e custodita</p> <p>D.Lgs. 3/04/2006 N.152 - D.Lgs. 3/12/2010 N.205 art.10 bb)- Dec. 955/2014/UE - L. 11/08/2014N.116</p> <p>N.ord. 14</p>	
----------	--	--

AREA DEPUTATA PER LA DETENZIONE IN SICUREZZA


<i>CER:</i>	17 02 03
<i>Rifiuto:</i>	Plastica
<i>Stoccaggio</i>	Sacchi / Sacconi Big Bag specifici
<i>Destinazione</i>	R13

QUESTA ZONA E'INTERDETTA ALLE ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Scheda tipologica identificativa del RSP allogato in custodia

R**Zona deputata allo stoccaggio****Area controllata e custodita interna al deposito temporaneo**

D.Lgs. 152/2006 D.Lgs. 205/2010 art.10 lett. bb) Dec. 955/14/UE Reg. 1357/14/UE L. 11/08/14 N.116

N.ord. 10**AREA DEPUTATA PER LA DETENZIONE IN SICUREZZA**

<i>CER:</i>	15 02 02*
<i>Rifiuto:</i>	Materiali filtranti e assorbenti contaminati
<i>Stoccaggio</i>	Sacchi \ Sacconi Big Bag specifici
<i>Destinazione</i>	D15
<i>Caratteristiche di Pericolo</i>	HP3-HP4-HP7-HP13
<i>Classe ADR</i>	9
<i>N. ONU</i>	UN 3077

QUESTA ZONA E'INTERDETTA ALLE ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Fax- simile di modello per etichettatura rifiuto da dismettere

	Produttore detentore:
	Rifiuto: CER:
	Caratteristiche di Pericolo: Classe ADR: N. ONU:
	Peso: <i>Corrispondente alla presa in carico nel registro C/S</i> Destinazione Rifiuto: <i>(Recupero o Smaltimento)</i>
	Tipologia Imballaggio: <i>Dati riguardanti la riconoscibilità fisica del col trasportato</i>

NB. Per la compilazione vedi "ELENCO TIPOLOGICO dei Rifiuti speciali RSNP/RSP"
IMPORTANTE: La superiore etichetta deve essere compilata, ritagliata e incollata sull'imballaggio e/o "COLLO" chiuso in sicurezza per ogni rifiuto prodotto e allocato nel "DEPOSITO TEMPORANEO" prima della dismissione dello stesso (consegna al trasportatore), discernendo i superiori dati in relazione alla classificazione "RSNP / RSP".

I rifiuti raccolti singolarmente all'interno del deposito temporaneo, dovranno essere allogati per categorie omogenee e, identificabili attraverso l'evidenza di apposita scheda tipologica, nella quale deve risultare: il nome del rifiuto, il CER corrispondente, la destinazione finale, le caratteristiche di pericolo nel caso di RSP, le modalità di stoccaggio (su pedana, su vasca per il contenimento delle perdite se si tratta di rifiuti liquidi, la tipologia del contenitore o imballaggio) e, prima della dismissione, l'etichettatura da porre in evidenza sull'imballaggio o sul corrispondente collo. L'art. 185-*bis* (***Deposito temporaneo prima della raccolta***) novella quanto già richiamato nel T.U.A sulla scelta in capo al produttore detentore dei sistemi di custodia e, dei limiti temporali di detenzione dei rifiuti, stabilendo: - con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito e, quando il quantitativo di rifiuti in detenzione raggiunga complessivamente 30 metri cubi, di cui 10 di rifiuti pericolosi-.

Quando il quantitativo in custodia non superi detto limite (30 metri cubi) la detenzione del rifiuto, non può avere una durata superiore ad un anno.

Il deposito temporaneo prima della raccolta, realizzato all'interno dell'U.L., non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. La gestione dei rifiuti, riconduce a precise e cogenti responsabilità in capo alla figura del produttore iniziale e, paritariamente del detentore, il quale provvede a propria cura e spese al loro trattamento, direttamente ovvero, mediante l'affidamento a soggetti terzi autorizzati (intermediario, commerciante, ente o impresa che effettua operazioni di trattamento o, raccolta e trasporto pubblico o privato, che siano in possesso dell'iscrizione negli elenchi dell'Albo delle ditte esercenti la gestione ambientale). La presa in carico dei rifiuti da dismettere da parte del soggetto terzo concorrente, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di recupero o smaltimento.

L'attività di dismissione dei rifiuti ad opera di soggetti terzi, costituisce per il produttore o detentore, un potenziale rischio di corresponsabilità in un mero concorso nel fatto illecito (art. 110 c.p.). Orbene, il punto *b*) dell'art. 188 (***Responsabilità della gestione dei rifiuti***) novella l'articolato disciplinato dal T.U.A (allegato B e C -Parte IV) e, parimenti ribadisce nei termini le modalità di esclusione della responsabilità del produttore detentore nelle operazioni di dismissione del rifiuto (recupero o smaltimento), ovvero:

- Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico previa specifica convenzione;
- Conferimento dei rifiuti a soggetti terzi autorizzati a condizione che il detentore abbia ricevuto la IV copia del FIR di cui all'art. 193, controfirmata e datata dal destinatario entro tre mesi dalla data di presa in carico dal trasportatore anche tramite PEC, seguita successivamente dall'invio del documento cartaceo,

ovvero alla scadenza, abbia provveduto a comunicare alle autorità competenti la mancata ricezione della IV copia del FIR.

Per le spedizioni transfrontaliere di cui al regolamento 1013/2006/CE, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia;

-Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 (Allegato B alla Parte IV), la responsabilità del committente (produttore detentore) è esclusa a condizione che lo stesso riceva, oltre al FIR (IV copia), un'attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sottoscritta dal titolare dell'impianto finale, da cui risultino:

(i dati dell'impianto, del titolare o del legale rappresentante, l'autorizzazione allo smaltimento, la quantità dei rifiuti trattati e inoltre, la tipologia di smaltimento effettuato per la fine vita del rifiuto). In considerazione della complessità della materia, la cui esegesi implica inevitabili interconnessioni interpretative tra i vari istituti di diritto concorrenti - civile, penale, amministrativo e internazionale -, è opportuno esplicitare in merito un chiarimento di competenza.

La norma che ci occupa, in perfetta sintonia con il combinato disposto: T.U.A. D.lgs.152/2006 Parte IV e ss.mm.ii; D.lgs. 205/2010 e per estensione legge 689/1981; D.lgs. 231/2001, nonché il novellato art.188, ha apoditticamente riaffermato i principi di precauzione, sostenibilità, responsabilità e cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della filiera dei rifiuti secondo il *dogma* "Chi inquina paga" (art. 2 d.lgs. 205/2010).

Tale affermazione trova origine nell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 22/97 (citato in premessa) *“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio”*.

E' d'uopo puntualizzare nel rispetto del principio di nomofilachia, come la tracciabilità, intesa come evidenza documentale del percorso a cui è sottoposto il rifiuto sino alla fase conclusiva del suo ciclo originario, è la *conditio sine qua non* e, la scriminante nel caso di discrasie comportamentali da parte di uno dei soggetti concorrenti all'attività *de quo*. Va detto inoltre per correttezza d'informazione, che gli illeciti e le violazioni amministrative, al pari dei reati, possono essere commessi da un unico autore, oppure da più persone in concorso tra loro. Discernendo le due fattispecie, si rileva come l'art. 110 c.p. disciplina il concorso di persone nel reato, mentre l'art. 5 della legge 689/1981 contempla il concorso di persone nell'illecito amministrativo.

In materia, la giurisprudenza di legittimità ha conclamato come l'art. 5 della legge 689/81 ricalchi il contenuto dell'art. 110 del c. p. e recepisca i principi fondanti dello stesso codice.

L'estensione giurisprudenziale del concetto d'illecito si fonda anche sul cosiddetto contributo agevolatore, ovvero su chi abbia apportato un contributo causale alla realizzazione collettiva del fatto, paradossalmente anche solo sul piano psichico. Nel diritto, l'interpretazione è l'attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, ossia degli enunciati nei quali si articola il testo di un atto normativo. La non consapevolezza di tale precipua attività produce la *fictio iuris con deminutio capitis* a danno del produttore detentore diligente. È particolarmente conducente l'analisi esegetica degli artt. 2 e 16/c.1 del D.lgs. 205/2010 e del novellato art. 188 del D.lgs. 116/2020 in esame, che rileva la cogenza della tracciabilità documentale nella gestione dei rifiuti.

*Stefano Manlio Sillitti

Facciamo un passo indietro, per cercare di esplicitare meglio il supposto normativo che implicitamente obbliga il destinatario finale all'emissione del certificato di avvenuto smaltimento, ripartendo dall'esame del FIR secondo i termini e le indicazioni contenute nella circolare 4/08/1998 n. GAB/DEC/812/98.

Tenendo in debito conto, che il formulario deve essere compilato in ogni sua parte, soffermiamo la nostra attenzione sulla sez. 5 relativa alla destinazione del rifiuto, nello specifico al (recupero o smaltimento). Se il produttore detentore pone la crocetta nella casella dello smaltimento in una delle operazioni da D1 a D12, il destinatario indicato nel FIR del rifiuto di che trattasi, coinciderà con il soggetto terzo finale della filiera dello smaltimento richiesto dal produttore detentore (committente).

Laurea in Giurisprudenza - Consulente in Diritto Ambientale e della Sicurezza per società multinazionali, nazionali, Enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private

In questo caso, si potrebbe ipotizzare soddisfattiva, ma non esaustiva ai fini dell'effettiva operazione di smaltimento finale, perché non contestuale alla presa in carico, la quarta copia del FIR, sia come accettazione del rifiuto da parte del soggetto terzo destinatario finale, sia, con le riserve di cui sopra, come potenziale dichiarazione di smaltimento, in quanto soggetto autorizzato per tali operazioni.

Diversamente, se il soggetto terzo destinatario è indicato dal produttore detentore con una delle operazione di smaltimento (D13, D14, D15) di fatto, non si tratta del destinatario finale dello smaltimento, bensì del 1° destinatario, ovvero di un soggetto intermedio autorizzato esclusivamente alle operazioni di raggruppamento, deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

In questo secondo caso, la restituzione della quarta copia del FIR rappresenta per il produttore detentore, solamente l'operazione di presa in carico da parte del 1° destinatario, il quale, *ope legis*, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presa in carico del rifiuto, deve concludere l'*iter* procedurale di smaltimento finale, trasferendo il rifiuto preso in carico tal quale, ad altro soggetto terzo (sconosciuto al produttore detentore) autorizzato alle operazioni di cui ai punti D1 a D12.

Paradossalmente, il rifiuto consegnato dal trasportatore al 1° destinatario per il tramite del produttore detentore, è ancora in vita e tal quale.

Ai fini della tracciabilità documentale nella gestione globale dei rifiuti, con la presa in carico da parte del 1° destinatario, cioè da parte del soggetto terzo firmatario del FIR, in assenza del certificato di avvenuto smaltimento

si è configurato un vuoto procedurale senza soluzione di continuità fra tutti i soggetti concorrenti, lasciando, al solo «1° destinatario» la scelta sull'operazione di smaltimento finale richiesta dal produttore detentore iniziale. Per le ragioni di cui sopra, la mancata emissione del CAS, interrompe la tracciabilità documentale sulla corretta gestione dello smaltimento e, configura un potenziale rischio di illecito.

La tracciabilità e, parimenti la corretta interpretazione e applicazione delle norme in materia, costituisce esimente nel caso di illeciti.

A dirimere l'equivoco interpretativo, provocato dalla semplice interpretazione semantica dell'art. 188 c. 4 del T.U.A., è intervenuto l'art. 188 c.5 del D.lgs. 116/2020 in esame, che pone nei termini e sottolinea l'obbligo dell'emissione del CAS da parte del 2* destinatario.

*Stefano Manlio Sillitti

In tema di tracciabilità l'art.188-*bis* (***Sistema di tracciabilità dei rifiuti***) introduce, con la legge 11/02/2019 n. 12, il R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale).

Il R.E.N., istituito con il supporto dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212, segue all'abrogazione (1° gennaio 2019) del SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) mai entrato in vigore.

Al momento, anche per il R.E.N. devono essere emessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli istituti correlati ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23/08/1988 n. 400, i necessari decreti attuativi di merito per gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di c/s e del FIR di cui ai vigenti articoli 190 e 193. Ad oggi e, fino all'emanazione dei decreti di merito, resta in vigore l'attuale sistema di tracciabilità cartacea disciplinata e sanzionata dal T.U.A. In attesa dell'operatività del nuovo sistema di tracciabilità, vediamone i contenuti.

Laurea in Giurisprudenza - Consulente in Diritto Ambientale e della Sicurezza per società multinazionali, nazionali, Enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, detenuto e gestito dalla competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato:

a) in una sezione **anagrafica** relativa ai dati, alle informazioni e alle specifiche autorizzazione dei soggetti iscritti;

b) in una sezione **tracciabilità** relativa ai dati ambientali riguardanti gli adempimenti di cui agli art. 190 e 193.

Inoltre, con i decreti attuativi dovranno essere disciplinate:

-l'organizzazione ed il funzionamento del sistema nella sua interezza;

-la modulistica (tipologia e formati) relativa al registro di c/s e al formulario di identificazione per la compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi, in formato digitale;

- le modalità d'iscrizione da parte dei soggetti obbligati ovvero di quelli volontari;
- le modalità di interconnessione per la trasmissione e interlocuzione dei dati;
- le modalità di trasmissione dati con l'ISPRA per gli adempimenti di cui all'art. 189;
- le indicazioni guida per gli adempimenti di cui al regolamento 1013/2006/CE;
- le funzioni correlate dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- le modalità di accesso e di notifica da parte degli organi di controllo;
- le modalità per gli adempimenti di cui all'art.188 (C.A.S.).

In attesa, *de iure condito*, restano in vigore:

- l'art. 189 (***Catasto dei rifiuti***) relativo alla comunicazione annuale sulla gestione dei rifiuti, da effettuare entro 31 aprile;

*Stefano Manlio Sillitti

- l'art. 190 (**Registro dei rifiuti**) relativo alla trascrizione dei movimenti di C/S;
- l'art. 193 (**Formulario di identificazione rifiuti**) relativo alle operazioni di trasporto per la dismissione dei rifiuti prodotti e detenuti.
- il D.M. 1/04/1998 nn. 145 e 148 modalità di gestione del registro e del FIR.

Riguardo al trasporto dei rifiuti, il decreto *de quo*, ha confermato alcuni criteri operativi già previsti dal T.U.A. e, parimenti introdotti altri, nel dettaglio: in area privata la movimentazione non è considerata trasporto; per la dismissione dei RSP è necessaria l'etichettatura sull'imballaggio; possono essere conferiti dal produttore in modo occasionale e saltuario secondo i termini dell'art. 184 c. 3 lett. a) al gestore del servizio pubblico di raccolta, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione (non più di cinque volte l'anno e, per una quantità di trenta chilogrammi o trenta litri); l'obbligo della conservazione dei documenti (da cinque a tre anni);

Laurea in Giurisprudenza - Consulente in Diritto Ambientale e della Sicurezza per società multinazionali, nazionali, Enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private

la movimentazione tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché attraversando tratti di viabilità pubblica, non è considerata trasporto se finalizzata al raggiungimento del luogo di messa a dimora degli stessi; l'attività di assistenza sanitaria domiciliare è considerata esercitata presso l'unità locale (non è necessario per il trasporto dei rifiuti l'obbligo del formulario e l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212); le attività di manutenzione e piccoli interventi incluse quelle di cui alla legge 82/1994, si considerano svolte presso l'U.L, sede o domicilio del soggetto attore; per quantitativi esigui, il trasporto dal luogo di produzione alla sede, in alternativa al FIR, è accompagnato dal DDT attestante (il luogo di produzione, la tipologia e quantità dei materiali, il numero dei colli e il luogo di destinazione);

*Stefano Manlio Sillitti

per le attività di cui all'art.230 c.1 e 3 il trasporto dei materiali prodotti dall'attività esercitata da ditte terze, in vigore dell'art. 179 (***criteri di priorità sulla gestione dei rifiuti***) è accompagnato dal DDT attestante (il luogo di produzione, la tipologia e quantità dei materiali, il numero dei colli e il luogo di destinazione).

Dall'analisi esegetica del D.lgs. 116/2020, rigorosamente effettuata sulla comparazione dei combinati disposti di cui sopra, si rileva l'effetto tout court del recepimento dei disposti europei sull'economia circolare (approvato in via definitiva il 22/05/2018) relativo a sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro (98/2008/CE) sui rifiuti e, le direttive «speciali» sui rifiuti di imballaggio (62/1994/CE), discariche (31/1999/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (19/2012/UE), veicoli fuori uso (53/2000/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (66/2006/CE).

Laurea in Giurisprudenza - Consulente in Diritto Ambientale e della Sicurezza per società multinazionali, nazionali, Enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private

Il contenuto delle slides riguarda l'interpretazione giuridica del testo normativo in esame limitatamente alla trattazione dei temi richiesti, esplicitata attraverso un'analisi comparativa a specchio dei contenuti generali, gli obiettivi e, in particolare le novità riguardanti la gestione dei rifiuti sugli adempimenti cogenti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'impresa (produttore e detentore).

Si ringrazia per l'attenzione